

CORSO BASE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE A1



SICUREZZA e DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

17 novembre 2025

*A cura del Docente abilitato di SSPC
Dott. Fabio Figliuolo*

SCOPO DELLA LEZIONE



✓ È **DIVERSO** da quello che spesso viene imposto, o subito, sui luoghi di lavoro...

DOBBIAMO accrescere la nostra consapevolezza ...

così da svolgere l'attività che abbiamo scelto come volontari di protezione civile

EVITANDO di FARSI DEL MALE

(sia NOI che gli ALTRI)


LA SICUREZZA È IMPORTANTE?

PERCHÉ?



LA SICUREZZA È IMPORTANTE?

**Perché la nostra Salute
NON
è contrattabile, negoziabile...**




LA SICUREZZA È IMPORTANTE?


- Perché dobbiamo essere **RESPONSABILI** nei confronti degli altri;
- Perché abbiamo un **COMPITO** da portare a termine;
- Perché facciamo parte del **Volontariato Organizzato di Protezione Civile (GC-GI/ASS)** ovvero una **struttura operativa del SNPC**



QUALI STRUMENTI PER FARE SICUREZZA?



*“La sicurezza non è una destinazione, ma un viaggio senza fine”
-Anonimo-*



*Non sono le cose più grosse
a mandare in manicomio gli uomini.
Essi sono preparati alla morte, o agli omicidi, agli incesti,
alle mascazzonate, agli incendi, alle inondazioni...
No, è la continua serie di piccole tragedie
che mandano gli uomini in manicomio...
Non la morte dei loro amati,
ma i lacci delle scarpe che si rompono senza preavviso.*

Charles Bukowsky

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Art. 2 – Campo di applicazione

- 1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile ... quali:**

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile ... quali :

- a. NECESSITÀ DI INTERVENTO IMMEDIATO ANCHE SE NON PIANIFICATO;**

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Art. 2 – Campo di applicazione

- 1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile ... quali:**
 - a. necessità di intervento immediato anche se non pianificato;**
 - b. ORGANIZZAZIONE DI UOMINI, MEZZI E LOGISTICA IMPRONTATA A CARATTERE DI IMMEDIATEZZA OPERATIVA;**

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Art. 2 – Campo di applicazione

- 1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile ... quali:**
 - a. necessità di intervento immediato anche se non pianificato;**
 - b. organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;**
 - c. IMPREVEDIBILITÀ E INDETERMINATEZZA DEL CONTESTO DEGLI SCENARI EMERGENZIALI NEI QUALI IL VOLONTARIO OPERA TEMPESTIVAMENTE E CONSEQUENTE IMPOSSIBILITÀ DI VALUTARE TUTTI I RISCHI CONNESSI COME DISPOSTO DAGLI ARTICOLI 28 E 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81;**

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Art. 2 – Campo di applicazione

- 1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile ... quali:**
 - a. necessità di intervento immediato anche se non pianificato;**
 - b. organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;**
 - c. imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario opera tempestivamente e conseguente impossibilità di valutare tutti i rischi connessi come disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 81;**
 - d. NECESSITÀ DI DEROGARE ALLE PROCEDURE E AGLI ADEMPIMENTI SULLE SCELTE IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PREVALENTEMENTE PER GLI ASPETTI FORMALI, OSSERVANDO ED ADOTTANDO COMUNQUE CRITERI OPERATIVI IN GRADO DI GARANTIRE LA TUTELA DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE COINVOLTE.**

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Art. 2 – Campo di applicazione

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività' e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e ...[...] all'art. 5-bis, comma 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Non tutti sanno che...

QUALI STRUMENTI PER FARE SICUREZZA?



1. **Il comportamento dei singoli**

2. L'organizzazione del lavoro (T PACE o T GUERRA)

3. Informazione - Formazione - Addestramento


4. **La normativa** (che viene sempre in aiuto se si conosce...)

5. Le attrezzature (certificate che si utilizzano...) **CE**

6. **I Dispositivi di Protezione Individuale**



The last one...



Attualità ...

https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2023/07/29/volontario-della-protezione-civile-muore-travolto-da-una-ceppaia_1b724c27-50f5-49f2-82e7-a94c4bddc454.html

<https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2023/11/morte-di-un-volontario-sanzionato-un-responsabile-comunale-della-protezione-civile-friuli-preone-carnia-verzegnispalmanova-03ec9ce0-b4ce-46db-9df9-4485d9bca9bf.html>

https://messengeroveneto.gelocal.it/regione/2023/12/03/news/protezione_civile_i_volontari_non_rischieranno_piu_azione_penale-13905867/

<https://it.euronews.com/2023/11/24/musumeci-ciriani-pronta-norma-sul-volontariato-in-p-civile>

<https://anci.fvg.it/protezione-civile-con-dl-145-riparte-lattivita-di-volontariato/>

<https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-147/30161>

https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2025/10/29/fedriga-bene-il-dl-sulla-protezione-civile-ora-approfondiremo_80b10d17-7fba-4b9d-b298-699dcb81a40b.html

Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

- **DL 95/2025 ART. 6 –quater convertito con la L. 118/2025
(in G.U. 184 del 09/08/2025)**
- **ART. 18 del DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159
(in G.U. 254 del 31/10/2025)**
- **Il DECRETO del 24 Luglio 2025 –
Del CAPO DIPARTIMENTO della PROTEZIONE CIVILE
(in GU n.250 del 27-10-2025)**

Negli ultimi mesi si è avuta un accelerazione con una serie di provvedimenti normativi nel campo della sicurezza ...



Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

nonché il Disegno di legge ...
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 147
28 Ottobre 2025



<https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-147/30161>

Norme in materia di protezione civile (disegno di legge)



*...il percorso ancora in essere...mira a definire
una nuova cornice normativa chiara per il
volontariato di protezione civile e per gli operatori...*

Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

DL 95/2025 art. 6 –quater convertito con la L. 118/2025

Art. 6-quater

((Interpretazione autentica del [comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).))

1. ((Il [comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, **i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008**))



IMPORTANTE

Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

**Il DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159
(in G.U. 31/10/2025, n.254)**

**Misure urgenti per la tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro e in materia di
protezione civile**

IMPORTANTE

... deve essere convertito dal parlamento entro 60 gg

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 254



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 31 ottobre 2025 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-89861 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei mesesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@gustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@gustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p><u>LEGGE 16 ottobre 2025, n. 158.</u> Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. (25G00165) Pag. 1</p> <p><u>DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159.</u> <u>Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.</u> (25G00172) Pag. 2</p> <p><u>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2025, n. 160.</u> Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. (25G00168) Pag. 14</p>	<p style="text-align: center;">Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</p> <p>DECRETO 23 ottobre 2025. Conferma dell'incarico al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fontina». (25A05862) Pag. 23</p> <p>DECRETO 23 ottobre 2025. Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della Ciliegia dell'Etna DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ciliegia dell'Etna». (25A05863) Pag. 25</p>



Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

***L' ART. 18 del DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159
(in G.U. 31/10/2025, n.254)***

**Misure urgenti per la tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di
protezione civile**

Inserisce e modifica l'art. 3 bis del D.lgs 81/2008



IMPORTANTE

Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

Andando a considerare le

«Organizzazioni di volontariato della protezione civile»

Si vede confermata e riconosciuta quella linea avviata quasi **quindici anni fa** con la predisposizione del **Decreto Interministeriale 13/04/2011**, il quale individuava specifiche regole poste a tutela della salute e sicurezza dei Volontari di Protezione Civile, oltre che dei legali rappresentanti delle associazioni regolarmente iscritte e che svolgono attività di Protezione Civile.

Il **Decreto Legge 159/2025** che è entrato immediatamente in vigore «porta a rango primario» i contenuti del **Decreto Interministeriale 13/04/2011** non sempre conosciuti o applicati correttamente.

Viene così ribadita la corretta visione di chi aveva pensato quell'originario decreto attuativo del D.Lgs. 81/2008 ed oggi validata, la necessità di ritrovare nel Testo Unico sulla salute e Sicurezza le indicazioni migliori per la tutela dei volontari.

Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

COSA DICE L'ART. 3 BIS DEL 81/2008???

«Organizzazioni di volontariato della protezione civile»

Volontario di protezione civile



Lavoratore

Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

COSA DICE L'ART. 3 BIS DEL 81/2008???

«Organizzazioni di volontariato della protezione civile»

- *Definisce quali sono le odv/ra/ets di protezione civile ovvero quelle iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile ovvero quelli di cui [all'art. 34 del Dlgs. 1/2018](#).*

- *Definisce cosa si intende per: formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario.*



Vediamo....

***le nozioni principali...ed alcuni
punti...***

Novità!

SICUREZZA

formazione, informazione, addestramento
PER

«Organizzazioni di volontariato della protezione civile»

Formazione= processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

(es. corsi di formazione A1, A2 specialistici etc... c'è un esame una verifica a seguito degli studi.)

Informazione= complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative.

(es. seminari, workshop, informazione in campo, eventi...attestato di partecipazione)

Addestramento= complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento.

(es. addestramento in sede o in luogo protetto per la verifica e l'apprendimento, uso motopompa, uso dpi, divulgazione ed apprendimento delle procedure...)

Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

MA COSA DICE L'ART. 3 BIS DEL 81/2008???

«Organizzazioni di volontariato della protezione civile»

- *il LEGALE RAPPRESENTANTE delle organizzazioni è tenuto all'osservanza degli obblighi di che:*
 - *Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario...[...]*
 - *Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.*

salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

MA COSA DICE L'ART. 3 BIS DEL 81/2008???

«Organizzazioni di volontariato della protezione civile»

- Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
- Le organizzazioni [...], la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

MA COSA DICE L'ART. 3 BIS DEL 81/2008???

«Organizzazioni di volontariato della protezione civile»

- Lo svolgimento delle **attività di sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal **decreto del Capo del Dipartimento** della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri **12 gennaio 2012**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.))
- L'applicazione delle disposizioni del presente articolo **non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile**, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

II DECRETO del 24 Luglio 2025 – Del CAPO DIPARTIMENTO della PROTEZIONE CIVILE (GU n.250 del 27-10-2025)

**Aggiornamento degli Allegati 1 e 3
di cui al decreto ***
12 gennaio 2012**

IMPORTANTE

*** Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012: intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria *Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012*



Art. 3.
Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 6 agosto 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, n. 2430

25A08753

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 24 luglio 2025.

Aggiornamento degli allegati 1 e 3 di cui al decreto 12 gennaio 2012, recante «Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'articolo 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto».

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 21, concernente l'articolazione del

Dipartimento della protezione civile, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2020;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 dicembre 2024, recante «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile», visto e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile il 19 dicembre 2024 al n. 4890 e registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025 al n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, con il quale è stato conferito al Prefetto Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Vista la direttiva adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il quale è stata data attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, ai Corpi dei vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 2011, con il quale è stata data attuazione alla citata disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo e, in particolare, all'art. 1, comma 1, con il quale, nel precisare alcune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, è stato stabilito che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuali anche da disposizioni delle regioni e province autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, con il quale si è proceduto all'adozione dell'intesa in materia di sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale nonché degli indirizzi minimi comuni materia di scenari di

SICUREZZA RIFERIMENTI

D.P.C.M. 12 gennaio 2012 (decreto del capo dipartimento di protezione civile)

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996.



per **SCENARIO DI RISCHIO DI PROTEZIONE CIVILE**

SI INTENDE LA RAPPRESENTAZIONE DEI FENOMENI DI ORIGINE NATURALE O ANTROPICA CHE POSSONO INTERESSARE UN DETERMINATO TERRITORIO PROVOCANDovi DANNI A PERSONE E/O COSE E CHE COSTITUISCE LA BASE PER ELABORARE UN PIANO DI EMERGENZA (*) ; al tempo stesso, esso e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

SI DEFINISCONO GLI SCENARI DI RISCHIO E I COMPITI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE


(*) ora piano di protezione civile

IMPORTANTE

Novità!

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

**COSA COMPORTA
LA REVISIONE della Direttiva ?**




- **SCENARI DI RISCHIO di PROTEZIONE CIVILE** in relazione al codice di protezione civile in cui le ODV possono svolgere attività a supporto del SNPC secondo le regole di attivazione e conseguenti responsabilità previste.
- **DESCRIZIONE DEI COMPITI del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito delle attività di protezione civile** rif. art. 2 dlgs 1/2018.
- **CONTROLLI SANITARI**
Accertamenti medici basilari

Scenari

SICUREZZA RIFERIMENTI



Gli scenari di rischio di protezione civile rappresentano gli effetti che possono verificarsi sull'uomo, sui beni, sugli insediamenti, sugli animali e sull'ambiente a causa degli eventi di cui alle tipologie di rischio di protezione civile ex.art. 16 dlgs 1/2018.



SICUREZZA RIFERIMENTI



1 - Rischio:

- **sismico,**
- **vulcanico,**
- **da maremoto,**
- **idraulico,**
- **idrogeologico,**
- **da fenomeni meteorologici avversi,**
- **da deficit idrico**
- **da incendi boschivi** (art. 16, comma 1);

SICUREZZA RIFERIMENTI

2 - Rischio:

- chimico,
- nucleare,
- radiologico,
- tecnologico,
- industriale,
- da trasporti,
- ambientale,
- igienico-sanitario
- da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali (art. 16, comma 2).

In tali ambiti, l'azione del Servizio nazionale di protezione civile è **suscettibile di esplicarsi, ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati dalle specifiche norme di settore.**



SICUREZZA RIFERIMENTI

ESCLUSIVAMENTE SUPPORTO
Aspetti organizzativi e di Assistenza alla
popolazione

Eventi programmabili

3 - eventi programmati o programmabili in tempo utile,
che possono determinare criticità organizzative,
in occasione dei quali i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile
possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa
e di assistenza alla popolazione (art. 16, comma 3).

assenza degli specifici rischi di protezione civile




IMPORTANTE

ESCLUSIVAMENTE SUPPORTO
Aspetti organizzativi e di Assistenza alla popolazione



SICUREZZA RIFERIMENTI

4 - Contesti di operatività ordinaria di attività di previsione nell'ambito dei scenari 1, 2 e 3



SICUREZZA RIFERIMENTI

5 - attività sociale, addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, assistenza alla popolazione in occasione di disincendio ordigni bellici.

6 - eventi diversi dalle emergenze che, **SEPPUR CONCENTRATI IN AMBITO TERRITORIALE LIMITATO**, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (**EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE**) ---- solo in relazione ai compiti dei vopc



IMPORTANTE





SICUREZZA RIFERIMENTI

Inoltre il VOPC può intervenire a **SUPPORTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE O DEGLI ENTI ORDINARIAMENTE COMPETENTI**, nei seguenti contesti assimilabili a scenari di protezione civile:

- a) incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- b) attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- c) attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- d) attività di **difesa civile, sicurezza cibernetica, infrastrutture critiche per l'impatto che gli eventi correlati possono avere sul territorio**;
- e) **attività operative a seguito di sversamento e spiaggiamento di prodotti petroliferi e di inquinamento da idrocarburi**;
- f) attività operative a seguito di disinnescamento di ordigni bellici;
- g) **ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti** di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 1/2018 e in ambiente diverso da quello montano e ipogeo.

Per tali ambiti di intervento, il supporto del volontariato organizzato di protezione civile può essere realizzato esclusivamente attraverso il coordinamento delle strutture operative responsabili dell'intervento ovvero dai soggetti competenti per lo stesso in via ordinaria.



SICUREZZA RIFERIMENTI

Negli scenari e contesti possono essere collegati uno o più dei seguenti COMPITI svolti dal VOPC...

- supporto organizzativo ed amministrativo nell'ambito dei centri di coordinamento e delle sale operative;
- presidio e monitoraggio del territorio;
- informazione alla popolazione;
- assistenza alla popolazione in relazione agli specifici scenari di rischio;
- assistenza all'evacuazione di persone, animali e cose dagli scenari operativi;
- logistica, trasporti e movimentazione di attrezzature e materiali e mezzi;
- allestimento, gestione e ripristino di aree e centri per l'assistenza alla popolazione anche in riferimento agli aspetti impiantistici;

IMPORTANTE I COMPITI DEL VOPC

SICUREZZA RIFERIMENTI

Negli scenari e contesti possono essere collegati uno o più dei seguenti COMPITI svolti dal VOPC...

- predisposizione e somministrazione;
- uso e conduzione di veicoli o attrezzature speciali;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi;
- attività conseguente la previsione e l'accadimento di fenomeni atmosferici avversi;
- antincendio boschivo e d'interfaccia;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- soccorso e salvataggio;
- ricerca di persone disperse/scomparse;

IMPORTANTE I COMPITI DEL VOPC

SICUREZZA RIFERIMENTI

Negli scenari e contesti possono essere collegati uno o più dei seguenti COMPITI svolti dal VOPC...

- attività in ambiente acquatico e subacqueo;
- salvaguardia dei beni culturali in emergenza;
- gestione tecnica in emergenza;
- gestione ordinaria delle attività e delle sedi associative e dell'attrezzatura e mezzi in dotazione al volontariato;
- pianificazione di protezione civile.

IMPORTANTE I COMPITI DEL VOPC

SICUREZZA RIFERIMENTI

Negli scenari e contesti possono essere collegati uno o più dei seguenti COMPITI svolti dal VOPC...

- attività in ambiente acquatico e subacqueo;
- salvaguardia dei beni culturali in emergenza;
- gestione tecnica in emergenza;
- gestione ordinaria delle attività e delle sedi associative e dell'attrezzatura e mezzi in dotazione al volontariato;
- pianificazione di protezione civile.

IMPORTANTE I COMPITI DEL VOPC

SICUREZZA RIFERIMENTI

In tali scenari e contesti possono essere collegati uno o più dei seguenti COMPITI svolti dal VOPC...

... nei contesti di rischio nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti debbono essere attribuiti sulla base di quanto individuato dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uso previsti dalle rispettive regioni e province autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza, fermo restando che per le attività per cui è richiesta dalle norme vigenti una specifica abilitazione di tipo specialistico/ professionale questa sia acquisita dal legale rappresentante dell'organizzazione, **a corredo della scheda personale del volontario.**



IMPORTANTE I COMPITI DEL VOPC

SICUREZZA RIFERIMENTI

Descrizione degli ambiti di intervento correlati agli scenari e contesti di rischio e relative attività

In relazione agli scenari e contesti di rischio elencati al punto 2, è possibile individuare ambiti di intervento correlati ai quali ascrivere le attività che il volontariato organizzato può effettuare.

In riferimento ai compiti del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito degli scenari di rischio di cui al punto 2, è possibile individuare ambiti di intervento correlati ai quali ascrivere le attività che il volontariato organizzato può effettuare, la relativa formazione e l'addestramento necessario.

Con specifici documenti successivi, emanati d'intesa tra il Dipartimento, la Commissione di protezione civile delle regioni e province autonome e sentito il Comitato nazionale del volontariato organizzato, saranno individuate le modalità per omogeneizzare tali aspetti, anche al fine di supportare le decisioni dei rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato in merito all'impiego operativo dei singoli volontari ed al relativo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale



IMPORTANTE I COMPITI DEL VOPC

SICUREZZA RIFERIMENTI

In tali scenari e contesti possono essere collegati uno o più dei seguenti COMPITI svolti dal VOPC...

... nei contesti di rischio nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti debbono essere attribuiti sulla base di quanto individuato dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uso previsti dalle rispettive regioni e province autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza, fermo restando che per le attività per cui è richiesta dalle norme vigenti una specifica abilitazione di tipo specialistico/ professionale questa sia acquisita dal legale rappresentante dell'organizzazione, **a corredo della scheda personale del volontario.**



IMPORTANTE I COMPITI DEL VOPC

Novità!

Scenari di protezione civile

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

- **eventi** programmati o programmabili in tempo utile, che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione (art. 16, comma 3).
- Il volontariato organizzato può essere chiamato a svolgere nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'art. 2 del codice - e generalmente a supporto delle strutture operative o degli enti ordinariamente competenti - il proprio intervento in occasione dei seguenti contesti di rischio caratterizzati dall'assenza degli specifici rischi di protezione civile di cui all'art. 16, decreto legislativo n. 1/2018.

1

SICUREZZA RIFERIMENTI

I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono sottoposti al controllo sanitario, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l'attività di cui trattasi è considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute

Il controllo sanitario è costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche sopra richiamate:

- **visita medica;**
- **vaccinazioni secondo quanto previsto dai piani vaccinali regionali**

SICUREZZA RIFERIMENTI

Periodicità:

Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

con **cadenza almeno quinquennale** per i volontari di età inferiore ai sessanta anni; < 60 anni.

con **cadenza almeno biennale**, per i volontari di età superiore ai sessanta anni. > 60 anni.

L'effettuazione del controllo può essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di età, al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalità degli iscritti.

Procedure


Il controllo sanitario si effettua mediante una visita medica secondo procedure che saranno definite attraverso specifici accordi con i soggetti istituzionali interessati.

SICUREZZA RIFERIMENTI

Procedimenti di verifica e controllo

Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico- operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018,

le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate. A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti



*Non sono le cose più grosse
a mandare in manicomio gli uomini.
Essi sono preparati alla morte, o agli omicidi, agli incesti,
alle mascazzonate, agli incendi, alle inondazioni...
No, è la continua serie di piccole tragedie
che mandano gli uomini in manicomio...
Non la morte dei loro amati,
ma i lacci delle scarpe che si rompono senza preavviso.*

Charles Bukowsky

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Volontario = Lavoratore



SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Volontario = Lavoratore

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.- art. 2 definizioni comma 1

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

... - i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; ...

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Volontario = Lavoratore

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.- art. 2 definizioni comma 1

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa...

SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Volontario = Lavoratore



SICUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Volontario = Lavoratore

Dotazione di D.P.I. ed attrezzature idonei

Informazione, formazione, addestramento

Controllo sanitario e sorveglianza
sanitaria



SCENARI DI RISCHIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE



SICUREZZA

**DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE DPI**

SICUREZZA



SICUREZZA



SICUREZZA



SICUREZZA

Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) ai sensi dell'art.76 del D. Lgs. 81/08 si intende:
“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dall'operatore AIB allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante l'attività AIB, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Ogni altro normale indumento di lavoro o dispositivo che non sia specificatamente adibito alla protezione del lavoratore non è un DPI

fonte :

*PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E
LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2024*

SICUREZZA

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE : DPI**

COSA SONO?

DPI

Cosa sono?

D.Lgs 81/2008 - art. 74

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

DPI

Quando vanno usati?



D.Lgs 81/2008 - art. 75

I DPI VANNO USATI QUANDO I RISCHI NON POSSONO ESSERE EVITATI O SUFFICIENTEMENTE RIDOTTI DA

- **misure tecniche di prevenzione**
- **da mezzi di protezione collettiva**
- **da misure o procedimenti di organizzazione del lavoro**

DPI

Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;**
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;**
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;**
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;**
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;**
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;**
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi**

DPI

Quando il volontario di protezione civile DEVE usare i DPI?

DPI

**Quando il volontario di
protezione civile DEVE usare i DPI?**

SEMPRE

DPI

D.Lgs 81/2008 art. 76

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

DPI

D.Lgs 81/2008 art. 76

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

IDPI devono essere:

DPI

D.Lgs 81/2008 art. 76

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

IDPI devono essere:

1. adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

DPI

D.Lgs 81/2008 art. 76

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

IDPI devono essere:

1. adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore:

2. adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

DPI

D.Lgs 81/2008 art. 76

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

IDPI devono essere:

1. adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
2. adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

3. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori;

DPI

D.Lgs 81/2008 art. 76

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue

IDPI devono essere:

1. adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
2. adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
3. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori;

4. poter essere adattati all'utilizzatore secondo le proprie necessità.

DPI

Se si è esposti a più rischi?

DPI

D.Lgs 81/2008 art. 76

Può essere necessario l'uso simultaneo di più dispositivi di protezione individuale

DPI

Se si è esposti a più rischi?

D.Lgs 81/2008 art. 76

**Si possono utilizzare
contemporaneamente?**

DPI

Se si è esposti a più rischi?

D.Lgs 81/2008 art. 76

Purché i DPI siano compatibili tra loro

DPI

Se si è esposti a più rischi?

D.Lgs 81/2008 art. 76

Purché i DPI siano compatibili tra loro

**Ciascun DPI deve mantenere la propria
efficacia nei confronti dei rischi
corrispondenti**

DPI

ESEMPI DPI RISCHI MULTIPLI




DPI CATEGORIE

Nella PRIMA categoria sono compresi tutti i dispositivi di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.

Esempio: guanti da giardinaggio,
cappellino

REGOLAMENTO (UE) 2016/425



DPI CATEGORIE

Nella TERZA categoria i dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.

Esempio: dispositivi contro le cadute dall'alto, apparecchi di protezione delle vie respiratorie ...

REGOLAMENTO (UE) 2016/425



DPI CATEGORIE

Nella SECONDA categoria rientrano i DPI che non appartengono alle precedenti.

Esempio: casco generico, guanti, scarpe da lavoro ...



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

DPI CATEGORIE

**CHI DEVE SCEGLIERE I DPI?
QUALI DPI SCEGLIERE?**



SCELTA DPI

D-Lgs 81/2008 – Allegato VIII

Costituisce l'elemento di riferimento a cui il Datore di Lavoro deve attenersi in modo da rispettare gli obblighi relativi:

- alla scelta dei DPI adeguati e conformi**
- al corretto uso ed all'adeguata informazione – formazione – addestramento all'uso dei DPI del lavoratore**
- alle procedure di gestione e mantenimento in efficienza nel tempo dei DPI**

DPI CONFORMI

L'Attestato di certificazione CE è l'atto con il quale un Organismo di controllo riconosciuto (con decreto ministeriale) attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 475 del 4.12.92.



DPI CONFORMI

Occhio alla differenza


CONFORMITA' EUROPEA



CINA EXPORT



DPI



DPI DEL CORPO



D.D.G. n. 16644 – 29/06/2000

I requisiti obbligatori:

- **Alta visibilità**
- **Colori giallo/blu**
- **Lombardia / Comune**
- **Composizione del tessuto**

DPI DEL CAPO

- **Gli elmetti sono formati da un guscio esterno in materiale plastico resistente (policarbonato termoplastico, polietilene HD) o rinforzato (in fibre di vetro) o metallico (alluminio o lega leggera);**
- **da un rivestimento interno formato dalle fasce portanti, dalla fascia perimetrale, dalla fascia posteriore, dalla fascia antisudore e dall'imbottitura interna.**

DPI DEL CAPO

- **Requisiti obbligatori degli elmetti sono:**
- **assorbimento degli urti;**
- **resistenza alla penetrazione (dei solidi);**
- **resistenza alla fiamma;**
- **ancoraggi del sottogola;**
- **etichetta.**



DPI DEL CAPO


Ogni elmetto deve avere un marchio stampato o impresso che riporti le seguenti indicazioni:

- a) il numero della norma europea EN 397,**
- b) il nome o la marca del fabbricante,**
- c) l'anno e il trimestre di fabbricazione,**
- d) il tipo di elmetto**
- e) la taglia o la scala taglie**

Indicazioni complementari, quali le istruzioni o raccomandazioni di regolazione, di montaggio, di uso, di lavaggio, di disinfezione, di manutenzione e di stoccaggio, sono specificate nel foglietto di utilizzo

DPI DELLE MANI

RISCHI



DPI DELLE MANI

EN 420	Requisiti generali per guanti
EN 388	Guanti contro rischi meccanici
EN 374	Guanti contro chimici e microrganismi
	1) Terminologia e requisiti prestazionali
	2) Resistenza alla penetrazione
	3) Resistenza alla permeazione
EN 407	Guanti contro rischi termici
EN 421	Guanti contro radiazioni ionizzanti
EN 455	Guanti medicali monouso

DPI DELLE MANI

Sulla base dei materiali con cui sono costruiti, si distinguono le seguenti tipologie:

- guanti di protezione di pelle/cuoio (per la protezione da agenti fisici nei lavori pesanti, movimentazione rami e rovi);**
- guanti di protezione di fibre tessili (per la protezione da agenti fisici);**
- guanti sintetici (per esempio in lattice di gomma, idonei per protezione elettrica o chimica).**



DPI DELLE MANI




DPI DELLE MANI



La scelta del quanto di protezione deve mirare alla migliore combinazione possibile tra le due esigenze fondamentali richieste dalla legislazione vigente:

- **l' idoneità a compiere normalmente l'attività**
che lo espone al pericolo

DPI DELLE MANI



La scelta del guanto di protezione deve mirare alla migliore combinazione possibile tra le due esigenze fondamentali richieste dalla legislazione vigente:

- l'idoneità a compiere normalmente l'attività che lo espone al pericolo;

• **la protezione appropriata al massimo livello possibile.**

DPI DELLE MANI




**ETICHETTE
COME LEGGERLE?**

DPI DELLE MANI




ETICHETTE ... COME LEGGERLE?



a)


Protezione:

a) Meccanica



b)

b) Al taglio




c)

c) Eletticità

DPI DELLE MANI


ETICHETTE ... COME LEGGERLE?



DPI DELLE MANI




ETICHETTE ... COME LEGGERLE?



a)


Protezione:

a) Meccanica




b)

b) Al taglio



c)



c) Elettricità



DPI DELLE MANI



ETICHETTE ... COME LEGGERLE?



DPI DEI PIEDI

Per ognuna delle famiglie summenzionate, è prevista un'ulteriore classificazione in base a due criteri di seguito indicati:

–Classe I: scarpe in pelle o altri materiali, con eccezione della gomma pura o delle scarpe completamente in polimero;



–Classe II: scarpe completamente in gomma o scarpe completamente in polimero (scarpe vulcanizzate o sagomate).



DPI DEI PIEDI

Tabella 1 - suddivisione delle calzature in categorie

EN 345		EN 346		EN347		DESCRIZIONE REQUISITI	simbolo
Classe I	Classe II	Classe I	Classe II	Classe I	Classe II		
SB	SB	PB	PB	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • solo requisiti di base 	
S1	S4	P1	P4	O1	O4	<ul style="list-style-type: none"> • zona del tallone chiusa (solo classe I) 	
						<ul style="list-style-type: none"> • assorbimento di energia tallone 	E
						<ul style="list-style-type: none"> • proprietà antistatiche 	A
						<ul style="list-style-type: none"> • suola resistente agli oli (solo EN 347) 	ORO
S2	-	P2	-	O2	-	<ul style="list-style-type: none"> • come precedente, in più: 	
						<ul style="list-style-type: none"> • tomaio resistente all'acqua 	WRU
S3	S5	P3	P5	O3	O5	<ul style="list-style-type: none"> • come precedente, in più: 	
						<ul style="list-style-type: none"> • resistenza alla perforazione 	P
						<ul style="list-style-type: none"> • soles con rilievi 	

DPI DEI PIEDI


Nel settore dell'edilizia i requisiti di base da soddisfare sono:

- **puntale in acciaio per la resistenza allo schiacciamento delle dita (calzatura SB);**
-
- **suola resistente allo scivolamento (coeff. d'attrito $>a 15$);**
- **suola con punta rialzata contro la caduta per inciampo;**
- **sfilamento rapido contro la penetrazione di liquidi caldi o incandescenti.**



DPI DEGLI OCCHI E DEL VISO

LIQUIDI - GOCCE




OCCHIALI A MASCHERINA- VISIERA

LIQUIDI - SPRUZZI




VISIERA

POLVERI



OCCHIALI A MASCHERINA

GAS



OCCHIALI A MASCHERINA



DPI DEGLI OCCHI E DEL VISO



DPI DELL'UDITO

- **Cuffia con archetto di sostegno sotto il mento:** cuffia progettata per essere indossata con l'archetto di sostegno che passa sotto il mento.
- **Cuffia universale:** cuffia progettata per essere indossata con l'archetto di sostegno sopra la testa, dietro la nuca e sotto il mento.
- **Inseri auricolari:** protettori auricolari che vengono inseriti nel meato acustico esterno oppure posti nella conca del padiglione auricolare per chiudere a tenuta l'imbocco del meato acustico esterno. Talvolta sono provvisti di un cordone o di un archetto di interconnessione. Si dividono in due tipi: inserti monouso, destinati ad essere utilizzati una sola volta; inserti riutilizzabili, destinati ad essere utilizzati più volte.

DPI DELL'UDITO



DPI ANTICADUTA DALL'ALTO

Dispositivo di imbracatura dell'utilizzatore [UNI EN 361]



DPI ANTICADUTA DALL'ALTO

Dispositivo di collegamento (cordino statico o con assorbitore

Idispositivi di collegamento e posizionamento devono presentare una resistenza statica di 20 kN. (20 q.li)

Idispositivi ad assorbimento di energia offrono un ammortamento ed entrano in funzionamento quando sottoposti ad una sollecitazione di 3kN. (3 q.li)

Nei dispositivi retrattili una molla di richiamo incorporata tiene costantemente tesa la fune del dispositivo anticaduta e consente all'utilizzatore di essere libero di spostarsi fino dove arriva il cavo.



DPI DELLE VIE RESPIRATORIE


Sono DPI tutti appartenenti alla III categoria del DLgs. 457/92, atti, cioè, a proteggere l'utilizzatore da rischi che possono essere mortali o possono danneggiare seriamente ed irreversibilmente la salute o da utilizzare nelle situazioni in cui gli effetti non possono essere identificati in tempo sufficiente

DPI DELLE VIE RESPIRATORIE

- **Facciale (o mascherina):** dispositivo che copre naso e bocca (EN 149)
- **Semimaschera:** dispositivo che copre naso, bocca e possibilmente mento (EN 140).
- **Maschera a pieno facciale:** dispositivo che copre occhi, naso, bocca e possibilmente mento (EN 136).
- **Respiratori a pressione negativa:** respiratori che sfruttano la potenza polmonare per prelevare aria contaminata dall'atmosfera e depurarla attraverso un filtro.
- **Sistemi a ventilazione assistita:** sistemi che utilizzano un motore elettrico ventilato per prelevare aria contaminata dall'atmosfera, farla passare attraverso un filtro e insufflarla pulita all'interno del facciale.
- **Sistemi ad aria compressa:** sistemi che forniscono aria pulita di qualità respirabile da una fonte indipendente direttamente al facciale.



DPI DELLE VIE RESPIRATORIE



DPI DELLE VIE RESPIRATORIE

Tipo	Protezione	Colore del filtro
A	Gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, secondo le indicazioni del fabbricante	Marrone
B	Gas e vapori inorganici , secondo le indicazioni del fabbricante	Grigio
E	Gas acidi, secondo le indicazioni del fabbricante	Giallo
K	Ammoniaca e derivati, secondo le indicazioni del fabbricante	Verde
AX	Gas e vapori organici a basso punto di ebollizione (inferiore a 65°C), secondo le indicazioni del fabbricante	Marrone
SX	Per composti specificamente indicati dal fabbricante	Violetto
NO-P3	Per fumi azotati	Blu e bianco
Hg-P3	Per mercurio	Rosso e bianco

DPI DELLE VIE RESPIRATORIE

Tabella 2 - Classificazione dei protettori filtranti in relazione dell'efficienza filtrante

Facciali filtranti (EN149)	Filtri (per maschere o semimaschere) EN 143	Efficienza filtrante minima
FFP1	P1	78%
FFP2	P2	92%
FFP3	P3	98%
maschera + elettroventilatore + filtro (EN 147)		
Classe e marcatura	Efficienza filtrante totale minima	
	acceso	spento
TMP1	95%	90%
TMP2	99%	90%
TMP3	99,95%	95%
cappucci o caschi + elettroventilatore + filtro (EN 146)		
Classe e marcatura	Efficienza filtrante totale minima	
THP1	90%	
THP2	95%	
THP3	99,8%	

Corso base per volontari di protezione civile A1

**Per operare in sicurezza lavoriamo sempre
in squadra.**

**Ognuno si prenda cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone
presenti.**

**Non siamo supereroi, siamo volontari di
protezione civile ...**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.

“C'è una sola cosa peggiore dell'addestramento: nessun addestramento!” –
Elbert Hubbard